

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEDATI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUSSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1968

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, che veniva a scadere il 30 settembre 1967, è stato ricondotto per due anni con il Protocollo adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.

Per effetto di tale proroga l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 continuerà a produrre i suoi effetti, tra le Parti dell'Accordo stesso, fino al 30 settembre 1969.

Esso si propone il raggiungimento dello equilibrio armonico e della stabilità del mercato internazionale dell'olio d'oliva:

a) garantendo una concorrenza leale fra i Paesi esportatori d'olio d'oliva, siano essi produttori o meno;

b) applicando opportune misure tendenti ad incrementare la produzione, il consumo e gli scambi internazionali di olio di oliva;

c) eliminando o, quanto meno riducendo, gli inconvenienti che possano derivare dalle fluttuazioni nella disponibilità del mercato internazionale di questo prodotto.

L'organo attraverso il quale l'Accordo persegue le sue finalità è il Consiglio Oleicolo Internazionale, creato in applicazione dello Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1956.

Il Consiglio, che ha sede a Madrid, è composto dai rappresentanti dei Paesi membri ed opera nel senso di:

a) provvedere all'esecuzione e alla corretta applicazione delle norme dell'Accordo, alla luce dei suoi principi informativi, per poter facilitare il conseguimento degli obiettivi;

b) promuovere attività di ricerca, di informazione e di studi statistici sulla produzione, consumo e commercio dell'olio d'oliva, nonché sulle sue caratteristiche organolettiche, chimiche e dietetiche;

c) procedere ad attività di propaganda al fine di incrementare il consumo di questo prodotto;

d) avanzare ai Governi membri le raccomandazioni ritenute opportune in materia di contratti tipo per le transazioni internazionali, costituzione di commissioni d'arbitrato internazionale, unificazione delle norme relative alle caratteristiche fisiche e chimiche dell'olio d'oliva, eccetera;

e) provvedere alla parte amministrativa in generale.

Al fine di fornire al Consiglio i mezzi finanziari necessari agli scopi suindicati, i Governi membri si impegnano a versare annualmente, per la durata dell'Accordo, un contributo calcolato sulla base dei voti attribuiti ad ogni Paese in proporzione alla rispettiva importanza come produttore, con-

sumatore od esportatore di olio d'oliva nel campo internazionale.

Per l'esecuzione pratica delle proprie attività, il Consiglio si avvale dell'opera di un Segretariato.

L'Italia e la Spagna sono i membri più importanti in seno all'Accordo; e questa posizione dell'Italia è stata recentemente confermata dal riconoscimento della nostra lingua fra quelle ufficiali dell'Accordo.

L'interesse della partecipazione italiana all'Accordo internazionale sull'olio d'oliva risulta evidente se solo si considera che, a parte la tradizionale importanza che questo prodotto ha sempre rivestito nell'economia e nell'alimentazione del nostro Paese, negli ultimi anni l'Italia è divenuta il primo Paese consumatore mondiale di questo alimento del quale è già il secondo Paese produttore.

L'Italia è il maggior sbocco attualmente esistente per le disponibilità mondiali di olio d'oliva e pertanto la nostra partecipazione oltre ai vantaggi diretti ed indiretti che ne derivano, rappresenta una forma di aiuto per i Paesi in via di sviluppo dell'area mediterranea nella cui economia l'esportazione di olio d'oliva costituisce un capitolo di notevole rilievo.

Il contributo che l'Italia è tenuta a fornire annualmente ai sensi dell'Accordo, è destinato per oltre due terzi al fondo di propaganda, e per meno di un terzo al bilancio amministrativo. Parte tuttavia di quanto viene versato al fondo di propaganda è utilizzato in Italia per svolgere un'azione pubblicitaria tendente a mantenere e possibilmente incrementare l'attuale livello del consumo di olio d'oliva.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 94.000.000 per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROTOCOLLO PER LA RICONDUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE  
SULL'OLIO D'OLIVA DEL 1963

*I Governi firmatari del presente Protocollo,*

*Considerando* che, con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del suo articolo 37, l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 viene a scadere il 30 settembre 1967, e,

*Considerando* che è auspicabile che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 continui a produrre i suoi effetti dopo questa data,

*Hanno convenuto* su quanto segue:

Articolo primo

L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 (in appresso denominato « l'Accordo ») continuerà a produrre i suoi effetti tra le parti del presente Protocollo sino alla fine della campagna oleicola 1968-69.

Articolo 2.

Per le parti del presente Protocollo, l'Accordo ed il Protocollo verranno letti e interpretati come costituendo un solo strumento e verranno considerati come l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 ricondotto debitamente.

Articolo 3.

1. I Governi potranno divenire parti del presente Protocollo, conformemente alle loro procedure costituzionali:

- a) firmandolo; o
- b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
- c) aderendovi.

2. Firmando il presente Protocollo, ogni Governo firmatario dichiarerà formalmente se, in conformità della sua procedura costituzionale, la sua firma dovrà essere o no sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 4.

Il presente Protocollo sarà aperto a Madrid, presso il Governo della Spagna, Governo depositario dell'Accordo, fino al 30 giugno 1967, alla firma di ogni Governo che, a questa data, è parte dell'Accordo.

Articolo 5.

1. Allorché viene richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, gli strumenti corrispondenti devono essere depositati, non più tardi del 30 settembre 1967, presso il Governo depositario.

2. Ogni Governo firmatario che non abbia ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo al 30 settembre 1967, può ottenere dal Consiglio una proroga del termine per il deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. Tale termine non dovrà superare il 30 settem-

bre 1968, a meno che in virtù del disposto del seguente articolo 7, il presente Protocollo non sia già provvisoriamente o definitivamente entrato in vigore.

#### Articolo 6.

1. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario d'uno Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

2. L'adesione al presente Protocollo da parte di un Governo che non è parte dell'Accordo verrà considerata come adesione all'Accordo ricondotto dal presente Protocollo.

3. L'adesione avverrà mediante il deposito d'uno strumento di adesione presso il Governo depositario e prenderà effetto a contare dalla data del deposito di questo strumento o dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, se la seconda data è posteriore alla prima.

#### Articolo 7.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1° ottobre 1967 tra i Governi che lo avranno firmato e, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, l'avranno ratificato, accettato o approvato, se appaiono tra essi i Governi di cinque paesi principalmente produttori e i Governi di due paesi principalmente importatori. In mancanza, entrerà in vigore a qualunque altra data alla quale queste condizioni saranno soddisfatte, non potendo questa data essere posteriore al 30 settembre 1968.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito d'uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione rispetto ad ogni Governo firmatario che effettuerà il deposito di questo strumento posteriormente alla data di entrata in vigore del Protocollo ai termini del precedente paragrafo 1.

3. Il presente Protocollo potrà entrare in vigore provvisoriamente. A tale fine, ogni Governo firmatario potrà depositare presso il Governo depositario, non più tardi del 30 settembre 1967, una notifica con la quale si impegnerà a cercare di ottenere, nel più breve termine possibile, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione del presente Protocollo, in conformità della sua procedura costituzionale. Tale notifica verrà considerata, ai soli fini dell'entrata in vigore provvisoria, come produttore lo stesso effetto d'uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

4. Ogni Governo firmatario che, alla data del 1° ottobre 1967, non avrà ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo, ma che avrà effettuato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo, potrà, se lo desidera, prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto.

5. Ogni Governo firmatario che avrà depositato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo potrà ugualmente informare il Governo depositario che si impegna ad applicare provvisoriamente il presente Protocollo. Ogni Governo che avrà preso un tale impegno verrà considerato provvisoriamente come parte del presente Protocollo, con tutti i diritti ed obblighi afferenti, fino alla data in cui depositerà il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o, in mancanza, fino al 30 settembre 1968.

Se, al 30 settembre 1968, un Governo non ha ancora depositato il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, cesserà, a contare dal 1° ottobre 1968, d'essere considerato provvisoriamente come parte del presente Protocollo, eccetto che il Consiglio non decida altrimenti. Tuttavia, questo Governo avrà il diritto di prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto.

6. Se, al 30 giugno 1967, il presente Protocollo non ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli d'entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, ma se i Governi di quattro

paesi principalmente produttori e i Governi di due paesi principalmente importatori hanno firmato e se, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, hanno ratificato, accettato o approvato detto Protocollo al 30 settembre 1967, detti Governi potranno decidere di comune accordo che il presente Protocollo entrerà in vigore per ciò che li concerne oppure potranno prendere ogni altra misura che la situazione sembrerà loro richiedere.

7. Se, alla data del 1° ottobre 1967, il presente Protocollo non è entrato in vigore, sia provvisoriamente sia definitivamente, alle condizioni indicate ai precedenti paragrafi 1 e 3, ma ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli di entrare in vigore, dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste a questo fine nel presente Protocollo, l'Accordo del 1963 sarà di pieno diritto prorogato fino alla data di entrata in vigore, provvisoria o definitiva del presente Protocollo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

#### Articolo 8.

Se al 30 settembre 1969, un accordo destinato a ricondurre o a rinnovare l'Accordo del 1963 ricondotto regolarmente è stato negoziato e ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli di entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste a questo fine, ma se questo nuovo accordo non è entrato in vigore, provvisoriamente o definitivamente, il presente strumento sarà prorogato fino all'entrata in vigore del nuovo accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

#### Articolo 9.

Il Governo depositario informerà senza indugio ciascun Governo che è parte dell'Accordo o del presente Protocollo, o che è provvisoriamente considerato come parte di quest'ultimo, di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione a detto Protocollo, di ogni notifica depositata in conformità dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 7 del presente Protocollo, nonché della sua data d'entrata in vigore.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo alle date che appaiono accanto alla loro firma.

I testi del presente Protocollo in lingua francese, inglese, italiana e spagnuola fanno tutti ugualmente fede; gli originali sono depositati presso il Governo della Spagna che ne comunicherà copie conformi certificate a ciascun Governo che avrà firmato il presente Protocollo o che vi avrà aderito.

Fatto a Ginevra, il trenta marzo mille novecento sessantasette.

*Per l'Algeria:*

AHMED LAIDI Sujet à ratification le 27/6/1967.

*Per l'Argentina:*

CESAR URIEN Madrid, 30 de junio de 1967. A reserva de ratificación.

*Per il Belgio ed il Lussemburgo:*

BARON BEYENS Madrid, le 15 juin 1967. Cette signature est donnée pour l'Union Economique belgo luxembourgeoise.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Per la Francia:*

R. DE BOISSESON le 28 juin 1967. Cette signature, conformément aux pouvoirs donnés par le Gouvernement français et à la procédure constitutionnelle française, n'est soumise ni à ratification, acceptation ou approbation.

*Per la Grecia:*

G. BENSIS Sujet à ratification. 23. 6. 1967.

*Per Israele:*

R. NALL Subject to ratification. 31/5/1967.

*Per l'Italia:*

FRANCESCO SILJ Je déclare que ma signature est soumise à la ratification d'après la procédure constitutionnelle italienne. Madrid 5-VI-67.

*Per la Libia:*

M. ABDELKAFI ES-SAMIN Subject to ratification. 7 June 1967.

*Per il Marocco:*

Sujeto a ratificación en Rabat. Madrid, 27 junio 1967. MOHAMED MEZIAN ZAHARAOU

*Per il Portogallo:*

LUIZ DA CAMARA PINTO-COELHO Sob reserva de ratificação. Madrid, 23 de junio de 1967.

*Per la Spagna:*

F. JAVIER ELORZA Madrid, 10 junio 1967. A reserva de ratificación.

*Per la Tunisia:*

Conformément au paragraphe (2) de l'Article 3 du présent accord, je déclare que ma signature est soumise à ratification d'après la procédure constitutionnelle de mon Gouvernement. Madrid le 30/5/67. MOHAMED HABID GHERAB

*Per la Turchia:*

A. KURAL Sujet à ratification. 13 juin 1967.

*Per la Repubblica Araba Unita:*

A. ANWAR Conformément au paragraphe (2) de l'Article 3 du présent Protocole, je déclare que ma signature est soumise à ratification d'après la procédure constitutionnelle de mon Gouvernement. A. A.

*Per il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:*

This signature is not subject to ratification, acceptance or approval. ALAN WILLIAMS, 27 June 1967.